

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER

ATTIVITÀ CULTURALI E DI AGGREGAZIONE

tra

l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS, con sede in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3 codice fiscale 01241240322 (di seguito “ARDISS”), legalmente rappresentata dalla dott.ssa Cinzia Cuscela, nata a Tolmezzo (UD) il 13 agosto 1968, domiciliata per ragione delle funzioni in Trieste, salita Monte Valerio n. 3, nella sua qualità di Direttore generale

e

- l'Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa n. 1, codice fiscale 80013890324 (di seguito “Università”), legalmente rappresentata dal prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 9 ottobre 1955, nella sua qualità di Magnifico Rettore pro tempore, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Università medesima, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione della presente Convenzione, giusta verbale del Consiglio di amministrazione del 1° ottobre 2015;
di seguito Parti

PREMESSO

che la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario” prevede all'articolo 26, comma 1, lettera f) che l'ARDISS eroghi contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive agli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, al fine di favorire il migliore inserimento degli studenti stessi nell'attività universitaria;

che le “linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (art. 29 della LR 16/2012) Triennio 2014/2016 Anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 30 maggio 2014 stabiliscono al paragrafo 5.1.8 che gli interventi per servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono finalizzati a favorire lo sviluppo delle attività promosse o realizzate in questi settori anche dagli studenti e si realizzano in genere attraverso prezzi agevolati, organizzazione di attività in collaborazione con soggetti del settore e viaggi – studio in Italia e all'estero;

che al punto 5.5.6 Contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive del Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, Triennio 2014/2016, Anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1094 del 13 giugno 2014, è stabilito che i servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi vengono finanziati mediante la concessione di contributi o mediante un corrispettivo per il servizio a favore dei soggetti realizzatori, anche per il tramite di apposite convenzioni con le università;

che l'Università ha adottato con decreto rettorale n. 664/2015 dd. 8.7.2015 il regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi

studenteschi;

che il predetto regolamento disciplina le modalità di riparto e utilizzo del contributo finanziario annuale che l'Università destina alle attività culturali e sociali organizzate di studenti e dottorandi, con particolare riguardo ad iniziative che, improntate ad una corretta e trasparente gestione finanziaria, rivestano valori e significati costruttivi per l'Università stessa e per la vita universitaria studentesca;

che il regolamento medesimo disciplina, altresì, le modalità di assegnazione della quota di finanziamento destinata al Consiglio degli Studenti e le modalità di assegnazione annuale degli spazi destinati dall'Università alle associazioni;

che per quanto riguarda i servizi sportivi afferenti la sede di Trieste dell'ARDISS procederà all'indizione di una gara volta ad individuare un soggetto erogatore dei servizi stessi a favore dell'utenza studentesca;

che per quanto riguarda i servizi culturali e di aggregazione si ritiene opportuno semplificare e razionalizzare la spesa dei servizi stessi a favore degli studenti universitari trasferendo i fondi a ciò destinati dall'ARDISS all'Università;

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione ha per oggetto la definizione degli impegni tra le Parti in merito all'erogazione di contributi per servizi culturali e di aggregazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera f) della legge regionale 21/2014, con riferimento:

a) al contributo finanziario di ciascuna parte;

b) alle modalità di erogazione dei contributi;

c) ai criteri ed alle modalità per la rilevazione annuale dei contributi assegnati ed erogati;

d) ai termini di versamento da parte dell'ARDISS delle somme dedicate.

ARTICOLO 2 – Determinazione del contributo finanziario.

1. La somma da assegnare all'Università per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di aggregazione in materia di diritto allo studio universitario viene determinata annualmente dal Direttore generale dell'ARDISS medesima.

ARTICOLO 3 - Modalità di erogazione dei contributi.

1. I contributi per attività culturali e di aggregazione vengono assegnati e versati dall'Università secondo le modalità previste dal Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 664/2015 dd. 8.7.2015.

2. Eventuali modifiche al predetto regolamento saranno comunicate preventivamente all'ARDISS.

3. L'ARDISS, a seguito di modifiche apportate dall'Università al regolamento di cui al punto precedente che non siano coerenti con il Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario può risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 4 – Criteri e modalità di rendicontazione dei contributi.

1. L'Università entro il 10 settembre di ogni anno effettua una rendicontazione delle somme effettivamente liquidate ed erogate a titolo di contributi per attività culturali e di aggregazione e ne comunica gli esiti all'ARDISS.

2. I dati relativi alla suddetta rendicontazione riguardano l'indicazione dei destinatari dei contributi e delle attività svolte con i contributi assegnati.

3. L'Università restituisce i fondi residui all'ARDISS, entro il 30 settembre di ogni anno, proporzionalmente al finanziamento erogato dall'ARDISS rispetto al fondo complessivamente ripartito.

ARTICOLO 5 – Modalità e termini di versamento delle somme assegnate.

1. L'ARDISS e l'Università si comunicano reciprocamente, entro il mese di settembre di ciascun anno, le proprie ipotesi di assegnazione per le attività culturali e sociali studentesche che saranno iscritte sul proprio rispettivo budget dell'anno successivo.

2. L'ARDISS provvede al versamento dell'importo assegnato entro il 30 marzo di ciascun anno.

ARTICOLO 6 – Pubblicità delle iniziative

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione delle iniziative e delle attività finanziate con i fondi erogati ai sensi della presente convenzione.

ARTICOLO 7 – Normativa di riferimento

1. A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le vigenti norme in materia per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 8 – Efficacia e durata

1. La presente Convenzione è efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

ARTICOLO 9 – Spese

1. Tutte le spese inerenti alla presente Convenzione, qualora dovute, sono a carico delle Parti in conformità alla vigente normativa.

2. L'imposta di bollo è assolta dall'Università ai sensi del D.M. 17/6/2014.

ARTICOLO 10 – Controversie

1. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.

Trieste,

Per l'Università degli Studi di Trieste Per l'Agenzia regionale per il diritto
agli studi superiori (ARDISS)

..... ..

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.